

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 6243 del 11.6.2003;
- VISTO il “Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti”, emanato con Decreto Rettorale n. 016608 del 28.11.2006;
- PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 20.03.2007 e del 11.04.2004, hanno approvato la modifica all’art. 5.9 del “Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti”, come riportato nel testo in allegato,

DECRETA

È modificato l’art. 5.9 del “Regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti”, come riportato nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

La suddetta modifica entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto ed è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo per trenta giorni consecutivi.

f.to

IL RETTORE
Marcello Fontanesi

Reg. al n. 015823

In data 16.04.2007

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI PIÙ
PROMETTENTI**

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Finanziamento e Tipologia

Art. 3 - Procedura di attivazione delle borse di studio e di ricerca TIPO A

Art. 4 – Procedura di attivazione delle borse di studio e di ricerca TIPO B

Art. 5 – Norme Comuni

- 5.1. Bando di selezione*
- 5.2. Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione*
- 5.3. Commissione Giudicatrice*
- 5.4. Conferimento*
- 5.5. Importo e durata*
- 5.6. Rinnovo*
- 5.7. Norme in materia fiscale e previdenziale*
- 5.8. Copertura assicurativa*
- 5.9. Incompatibilità*
- 5.10. Obblighi dei borsisti*
- 5.11. Proprietà intellettuale e riservatezza*
- 5.12. Sospensione, rinuncia e decadenza*

Art. 6 – Norme finali

Art. 1 – Finalità

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca istituisce borse di studio e di ricerca al fine di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani laureati più promettenti.

Le borse di studio e di ricerca sono riservate ai cittadini italiani o stranieri, di età non superiore ai 35 anni, in possesso dei seguenti titoli di studio conseguiti da non più di 3 anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione:

- Laurea Magistrale;
- Laurea Specialistica;
- Laurea ante D.M. 509/1999

In riferimento all'applicazione del limite di età sopra indicato si tiene conto di quanto disposto dalle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Art. 2 – Finanziamento e Tipologia

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il conferimento delle seguenti tipologie di borse di studio e di ricerca:

- a) Borse di studio e di ricerca TIPO A, attivate su fondi a ciò destinati nell'ambito delle disponibilità del Bilancio dell'Ateneo;
- b) Borse di studio e di ricerca TIPO B, attivate su fondi interamente a carico dei progetti di ricerca in corso, anche co-finanziati dall'Ateneo, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

Art. 3 - Procedura di attivazione delle borse di studio e di ricerca TIPO A

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può deliberare l'ammontare complessivo del finanziamento da assegnare all'attivazione delle borse di studio e di ricerca.

Il Senato Accademico stabilisce il numero complessivo, la durata e la ripartizione delle borse tra le Strutture di ricerca dell'Ateneo.

I Consigli delle Strutture presentano le proposte di attivazione di borse di studio e di ricerca indicandone le tematiche e, altresì, il Responsabile Scientifico e la composizione della commissione giudicatrice.

Art. 4 - Procedura di attivazione delle borse di studio e di ricerca TIPO B

I Consigli delle Strutture di ricerca propongono al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di borse di studio e di ricerca, su fondi interamente a carico dei progetti di ricerca in corso, anche co-finanziati dall'Ateneo, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con enti esterni, ovvero a seguito di donazioni e atti di liberalità.

Le proposte devono indicare

- il titolo di studio richiesto, di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- il progetto formativo e di ricerca che si intende perseguire;
- i requisiti e le competenze che si ritiene necessario sottoporre a valutazione, anche ai fini dell'emanazione del bando di selezione, ivi compresa la conoscenza di lingue straniere;
- la durata delle borse, nei limiti fissati, di cui al successivo comma 5.5;
- l'indicazione del numero delle borse richieste;
- l'ammontare dei fondi destinati alla borsa e loro provenienza, nei limiti fissati al successivo comma 5.5;
- il responsabile scientifico del programma di ricerca;
- la struttura presso la quale si svolgeranno le ricerche;
- la composizione della Commissione Giudicatrice.

Art. 5 – Norme Comuni

5.1 - Bando di selezione

Le borse di studio e di ricerca di cui agli artt. 3 e 4 vengono assegnate, tramite selezione pubblica, per titoli e colloquio.

L'Università provvede all'emanazione dei bandi per le selezioni.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione, che si realizza mediante l'affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. I bandi di selezione sono altresì pubblicizzati sul sito web di Ateneo e mediante ogni altro mezzo che l'Università possa ritenere opportuno.

Il bando di selezione dovrà indicare espressamente:

- il titolo di studio richiesto di cui all'art. 1 del presente Regolamento quale requisito di partecipazione alla selezione;
- altri requisiti richiesti al candidato;
- l'attività di ricerca che sarà svolta dal borsista;
- il titolo del programma di ricerca cui si riferisce la borsa;
- il nominativo del Responsabile Scientifico del programma di ricerca;
- la struttura scientifica interessata presso cui si svolgerà l'attività del borsista;
- l'ammontare della borsa;
- la durata della borsa;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre a cura del candidato, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- l'indicazione che l'assegnazione della borsa non instaura alcun rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa.

5.2 – Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

Le domande di partecipazione alla selezione sono trasmesse agli uffici competenti dell'Amministrazione dell'Università, secondo le modalità ed i termini indicati nel bando di selezione.

Ciascuna domanda sarà corredata dal curriculum dalla tesi di laurea, da eventuali pubblicazioni e da ogni altro titolo debitamente documentato che, ad avviso del richiedente, possa servire a comprovare la sua esperienza formativa e/o scientifica in relazione all'attività di ricerca e formazione proposta.

5.3 - Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, proposta dal Consiglio della struttura di ricerca interessata, è costituita da tre componenti, scelti tra i docenti e i ricercatori dell'Università, ed è nominata con Decreto Rettorale .

La Commissione Giudicatrice può essere integrata da esperti di comprovata esperienza provenienti da altre Università ovvero provenienti da Enti pubblici e privati, anche stranieri, ovvero provenienti dall'Industria o dalle professioni.

La Commissione Giudicatrice è presieduta dal docente responsabile del progetto formativo.

La Commissione Giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

La selezione, per titoli e colloquio, consiste nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati ed in un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca proposta.

La valutazione dei titoli avviene prima del colloquio.

Il punteggio a disposizione della Commissione, che dispone di 100 punti da attribuire ad ogni candidato, viene ripartito con le seguenti modalità:

- a) colloquio 40%;
- b) voto di laurea e tesi di laurea 40%;
- c) pubblicazioni, comunicazioni a convegni e altri titoli debitamente documentati 20%;

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione pari ad almeno 30 dei 40 punti disponibili.

La selezione si intende superata se il candidato ottiene una votazione complessiva non inferiore a 60 punti.

Nel caso di candidati stranieri, il colloquio potrà svolgersi con modalità telematiche.

Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice è tenuta a redigere il verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, indicante i criteri di valutazione, i giudizi ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

5.4 - Conferimento

Il conferimento delle borse di studio e di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito approvata dall'Università sulla base dei giudizi e dei punteggi espressi dalla Commissione Giudicatrice nel rispetto di quanto previsto al comma 5.3.

Il provvedimento di approvazione di cui al precedente comma rimane affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo per 15 gg.

Ai candidati dichiarati vincitori viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa.

Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione il vincitore deve far pervenire al Magnifico Rettore dell'Università una dichiarazione di accettazione della borsa.

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro il termine sopra indicato la dichiarazione di accettazione della borsa, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria.

Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del Decreto di conferimento della borsa di cui al comma 5.12.

5.5 - Importo e durata

L'importo massimo delle borse è pari a quello previsto per le borse di dottorato di ricerca.

Le borse sono erogate in rate bimestrali posticipate, salvo diversa indicazione scritta del responsabile del progetto.

Lo stesso responsabile è altresì tenuto a comunicare per iscritto ai competenti Uffici dell'Amministrazione la data di inizio dell'attività di ricerca del borsista.

E' prevista l'interruzione dell'erogazione in seguito alla dichiarazione del docente responsabile del progetto del non corretto svolgimento dell'attività di ricerca da parte del borsista.

La durata delle borse è compresa tra sei e dodici mesi.

5.6 – Rinnovo

Le borse di cui al presente Regolamento sono rinnovabili una sola volta, nel limite massimo della durata e dell'importo della borsa che si intende rinnovare.

Il rinnovo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'istituzione.

5.7 - Norme in materia fiscale e previdenziale

Il godimento delle borse di studio e di ricerca di cui al presente Regolamento non configura un rapporto di lavoro subordinato, né con l'Università, né con la Società/Ente erogatore del finanziamento, essendo finalizzato alla sola formazione dei giovani più promettenti.

Le borse di studio e di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

L'importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 50, lett. c, DPR 917/86 TUIR.

5.8 - Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, provvede alla stipula di un'adeguata polizza assicurativa per i titolari delle borse contro gli infortuni e le malattie professionali, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie, nonché all'esterno di essa, purché documentata da autorizzazione scritta e motivata del docente responsabile.

Gli oneri di tale polizza assicurativa saranno a totale carico del titolare della borsa.

5.9 - Incompatibilità

La fruizione delle borse è incompatibile con l'iscrizione a qualunque corso di studio universitario, **salvo l'iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca che risulta pertanto compatibile.**

Le borse non possono essere assegnate a titolari di assegni di collaborazioni ad attività di ricerca, a coloro che ricoprano un impiego pubblico o privato e svolgano alcuna attività lavorativa in modo continuativo.

La borsa non è, altresì, cumulabile con alcuna altra forma di sussidio o borsa di studio tranne quelle concesse per le integrazioni dei soggiorni all'estero.

5.10 - Obblighi dei borsisti

I titolari delle borse di cui al presente Regolamento non possono essere impegnati in attività didattiche, pena la decadenza dalla borsa.

Il borsista è tenuto a svolgere la ricerca indicata nel bando di selezione, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico della stessa.

Al termine della durata il borsista è tenuto a trasmettere alla Struttura di ricerca interessata una dettagliata relazione sull'attività svolta.

5.11 - Proprietà intellettuale e riservatezza

Il borsista, all'atto dell'accettazione della borsa, dovrà impegnarsi, sia nell'ipotesi di ricerche finanziate da soggetti terzi, sia nell'ipotesi di ricerca condotta a livello istituzionale, a concludere apposito atto di disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni di riservatezza.

5.12 – Sospensione, Rinuncia e Decadenza

Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa possono essere consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, limitatamente al “congedo di maternità” ovvero al “congedo di paternità” di cui all'art. 2 del medesimo Decreto.

Sono fatte salve inoltre eventuali interruzioni fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno.

Ogni altro tipo di interruzione della attività di studio e di ricerca, potrà comportare la decadenza dal godimento della borsa.

Il borsista che interrompa l'attività di ricerca in programma, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

Decadono dal diritto della borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato la borsa non dimostrino di aver iniziato la loro attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a cause di forza maggiore, debitamente comprovati.

In ogni caso sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di decadenza.

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla struttura di riferimento.

In caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione, si applica quanto previsto al precedente comma 5.4.

L'inosservanza del presente Regolamento e delle disposizioni contenute nel bando di selezione comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa.

Art. 6 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dagli specifici bandi di concorso si applicano le norme di legge vigenti in materia di borse di studio e di ricerca universitarie.

Il presente Regolamento è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate con le medesime modalità.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui è emanato con Decreto Rettorale ed è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo per trenta giorni successivi alla sua emanazione.

Il *“Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per l'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti”*, emanato con Decreto Rettorale del 14.12.2001, n. 3252, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.